



COMUNE DI LOZZO DI CADORE
Provincia di Belluno

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DEI VANTAGGI ECONOMICI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28.07.2020

Indice

Capo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Destinatari e finalità

Art. 3 Finalità

Capo II CONTRIBUTI

Art. 4 Tipologia di contributi

Art. 5 Presentazione della domanda

Art.6 Priorità nell'erogazione dei contributi

Art. 7 Modalità di erogazione dei contributi

Capo III ALTRIBENEFICI

Art. 8 Particolari categorie di contributi

Capo IV CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Art. 9 Definizione

Art. 10 Soggetti e iniziative ammissibili

Art. 11 Effetti della concessione

Capo V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 Norma di chiusura

Art. 13 Abrogazioni

Art. 14 Entrata in vigore

Capo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Con il presente regolamento il Comune di LOZZO DI CADORE, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di benefici economici a enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed al conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2 Destinatari e finalità

I soggetti destinatari dei benefici sono individuati tra:

1. enti pubblici e società a partecipazione pubblica per le attività svolte a favore della popolazione del Comune;
2. persone fisiche, gruppi, associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che svolgano attività in favore della popolazione del Comune o iniziative di particolare interesse per la comunità locale;
3. persone fisiche per il sostegno economico delle stesse.

Art. 3 Finalità

Il Comune di LOZZO DI CADORE, attraverso la concessione dei benefici di cui al presente regolamento, intende sostenere le seguenti finalità:

- a) incentivazione pratica sportiva tra i giovani a carattere non agonistico;
- b) valorizzazione del tessuto economico;
- c) sicurezza, protezione civile e dell'ambiente;
- d) arricchimento culturale con particolare interesse locale;
- e) mantenimento dei valori storici;
- f) sostegno umanitario in caso di calamità;
- g) socio-assistenziali;
- h) privati che rientrino in situazione di bisogno o di disagio;
- i) attività complementari e/o sussidiarie alle attività istituzionali del Comune.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le forme di contribuzione che, per legge, o con altre fonti regolamentari o di pianificazione generale sono specificatamente regolate da appositi atti, contratti, accordi o convenzioni.

Sono in particolare escluse dal presente Regolamento le concessioni di sussidi, contributi e vantaggi economici erogati dal servizio sociale ai sensi della vigente normativa in materia.

Capo II CONTRIB UTI

Art. 4 Tipologia di contributi

I contributi economici di cui al presente Regolamento sono erogabili in relazione:

- 1) all'attività ordinaria svolta annualmente dal soggetto richiedente (contributo ordinario) e risultante dallo statuto o atto costitutivo, se presente;
- 2) ad una specifica e particolare attività, iniziativa o bisogno correlato alle esigenze operative del soggetto richiedente o dell'Amministrazione comunale (contributo straordinario).

Art. 5 Presentazione della domanda

L'entità dei contributi è stabilita annualmente, in armonia con le esigenze di bilancio dell'Ente, su domanda scritta motivata e sottoscritta dei soggetti istanti da parte della Giunta Comunale.

I contributi non sono automaticamente rinnovabili e non possono costituire nel tempo diritto di prelazione o di legittima aspettativa. Debbono, altresì, essere direttamente funzionali all'attività svolta, non concorrere alla formazione di accantonamento per attività future e/o costituire concorso nella spesa, non copertura totale della spesa occorrente.

Al fine dell'ottenimento dei contributi di cui al presente regolamento, i soggetti interessati dovranno, di norma, presentare domanda entro i termini sotto indicati al fine di permettere al Comune la necessaria programmazione delle poste di bilancio:

- 1) Entro il 30 giugno dell'anno, qualora si intenda richiedere la concessione di contributi a sostegno della attività ordinaria di enti pubblici e privati e delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato (contributo ordinario di cui all'art. 3 – punto 1);
- 2) entro il 31 ottobre, per la concessione di contributi a sostegno di manifestazioni, iniziative, progetti specifici (contributo ordinario di cui all'art. 3 – punto 1);
- 3) nei termini stabiliti dai rispettivi bandi-avvisi pubblici ove previsti ovvero durante l'intero arco dell'anno laddove non sia previsto specifico bando-avviso pubblico, per l'erogazione di contributi a persone fisiche per il sostegno economico delle stesse;
- 4) di regola almeno 20 giorni prima della data in cui si svolgerà l'attività, l'iniziativa o nel momento in cui si è creato il bisogno per il caso previsto dall'art. 4 – punto 2) (contributo straordinario).

In tale ultima ipotesi, l'erogazione dei contributi è ammissibile qualora il soggetto richiedente presenti domanda di contributo, subordinatamente alla verifica da parte del Comune della compatibilità dell'esborso con le risorse allocate in bilancio e della sussistenza delle specifiche finalità di cui all'art. 3.

Art. 6 Priorità all'erogazione dei contributi

Ad eccezione dei contributi erogati per le finalità di cui all'art. 3 lett. g) e h), ai fini dell'erogazione dei contributi avranno titolo preferenziale i soggetti che non perseguono scopo di lucro o che perseguono finalità dirette al soddisfacimento di progetti locali iscritti nel programma dall'ente erogatore, siano di carattere turistico, culturale, assistenziale, sportivo, ricreativo, storico o umanitario.

Art. 7 Modalità di erogazione dei contributi

I contributi e/o sussidi erogati per le finalità di cui all'art. 3 lett. g) e h) sono esclusi dall'applicazione del presente articolo.

- 1) Atto propedeutico alla richiesta è il progetto dell'attività programmata. A tal fine la

domanda avente ad oggetto la concessione di contributi e/o di sovvenzioni, redatta preferibilmente secondo il modello allegato al presente regolamento, debitamente sottoscritta dal richiedente o dai legali rappresentanti degli enti e associazioni interessate dovrà essere corredata dal programma della manifestazione o della relazione analitica del progetto-iniziativa.

- 2) L'individuazione dell'importo da erogare dovrà tener conto anche di altri eventuali benefici e agevolazioni concesse a qualsiasi titolo dal Comune di LOZZODICADORE o da altri Enti.

- 3) I contributi e/o sussidi vengono erogati a consuntivo, previa rendicontazione dimostrativa dell'attività svolta.

In casi particolari, l'erogazione potrà avvenire, a seguito di specifica istanza formulata dal richiedente e previa valutazione da parte della Giunta Comunale, in due soluzioni di cui una in acconto quale anticipazione sulle spese e quindi prescindendo dalla presentazione di un parziale rendiconto e la seconda a saldo, dietro presentazione del rendiconto delle spese complessivamente sostenute per la manifestazione, progetto o iniziativa.

Qualora l'intervento progettato abbia carattere di continuità nel tempo, il contributo potrà essere erogato

anche a stati di raggiungimento di obiettivi parziali. La cadenza degli stati non dovrà comunque essere inferiore al bimestre. In ogni caso, le erogazioni fino a €. 500,00 sono disposte in unica soluzione (pur con obbligo di relazione finale sull'utilizzo effettuato).

La mancata o non sufficiente rendicontazione comporta la decadenza del contributo e l'obbligo di restituzione di quanto eventualmente versato a titolo di acconto.

Il Comune, comunque, non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.

La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Capo III ALTRI BENEFICI

Art. 8 Particolari categorie di contributi

Le domande intese ad ottenere i contributi a persone fisiche, per le finalità di cui all'art. 3 – lett. g) e h) firmate dal richiedente devono essere corredate dalla documentazione prevista dalla vigente normativa per ciascuna tipologia di intervento economico e attestante il reddito familiare (a titolo esemplificativo, indicatore ISEE di cui al D.Lgs. n. 109/98).

Fatti salvi i benefici regolati da leggi nazionali o regionali, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziario a carattere di soccorso immediato a favore di persone in stato di bisogno o disagio, sono disposti con atto deliberativo da parte della Giunta comunale entro il limite massimo di euro 300,00, fatta salva la verifica di compatibilità con le risorse allocate in bilancio.

Capo IV CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Art. 9 Definizione

Il patrocinio rappresenta una forma di riconoscimento morale mediante il quale il Comune di LOZZO DI CADORE esprime la simbolica adesione e l'interesse dell'ente per una iniziativa ritenuta meritevole di apprezzamento e coerente con i principi di crescita della comunità per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche, sociali e celebrative.

Tutte le iniziative devono apportare un significativo contributo scientifico, culturale o informativo a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità, dell'immagine e delle competenze del Comune di LOZZO DI CADORE. Il patrocinio può essere concesso anche ad iniziative che non si svolgano nel territorio comunale purchè siano di interesse per il Comune di LOZZO DI CADORE e concorrano a valorizzare la realtà economica, sociale e culturale del Comune e del suo territorio.

Il patrocinio è un riconoscimento che comporta l'obbligo di apporre lo stemma del comune di LOZZO DI CADORE su tutte le comunicazioni relative all'iniziativa patrocinata. E' denominato "del Comune di LOZZO DI CADORE" e viene concesso dal Sindaco ovvero dal Consigliere titolare della delega attinente.

Art. 10 Soggetti e iniziative ammissibili

Il patrocinio può essere concesso alle iniziative organizzate dai seguenti soggetti:

- a) enti locali singoli e associati ed altri enti pubblici;
- b) enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni private a carattere culturale, scientifico, educativo, sportivo, economico e sociale, di interesse locale, che operano senza fine di lucro;

- c) università e istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali;
- d) altri soggetti di particolare rilevanza sociale che svolgano attività attinenti alle competenze del Comune di LOZZO DI CADORE, per iniziative che comunque non abbiano finalità di lucro.

Concedendo il patrocinio, il Comune di LOZZO DI CADORE non si impegna finanziariamente e non mette a disposizione per l'iniziativa servizi di supporto, salvo specifici accordi approvati dal Sindaco.

Art. 11 Effetti della concessione

I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare, dagli atti e mezzi con i quali effettuano promozione delle iniziative patrocinate, che le stesse vengano realizzate con il patrocinio del Comune di LOZZO DI CADORE, attraverso l'apposizione dello stemma istituzionale, nel rispetto della forma e delle caratteristiche grafiche dello stesso.

La concessione del patrocinio ha carattere non oneroso e pertanto non comporta l'assunzione di spese a carico del Comune di LOZZO DI CADORE, né la concessione di contributi economici.

Capo V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 Norma di chiusura

L'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a singole persone, gruppi, comitati, associazioni, fondazioni o comunque enti pubblici e privati deve essere disposta dalla Giunta comunale, nonché:

- ispirarsi al seguente principio generale: il vantaggio economico accordato deve essere comunque finalizzato al raggiungimento diretto o indiretto di un pubblico interesse;
- tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
 - a. attività svolte a favore di bambini, ragazzi, anziani e fasce deboli della popolazione;
 - b. attività di incentivazione alla pratica sportiva;
 - c. attività finalizzate a tutela e valorizzazione del territorio;
 - d. attività finalizzate alla conservazione delle tradizioni;
 - e. iniziative culturali.

I provvedimenti di concessione di vantaggi economici devono essere resi pubblici nel rispetto della vigente normativa in materia.

Art. 13 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle normative vigenti.

Art. 14 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione e decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione.

._o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_